



MARIA GABRIELLA ROSSI

*IL FIGLIO MAGGIORENNE NON INDIPENDENTE ECONOMICAMENTE TRA DIRITTI, DOVERI E POTERI\**

SOMMARIO 1. La categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente dopo la riforma del 2013 - 2. Segue. Il perimetro entro cui circoscrivere la categoria - 3. Le principali problematiche del mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente connesse alla crisi matrimoniale: la mutevolezza delle esigenze e le spese straordinarie - 4. Segue. Il contenuto giuridico dell'obbligo di mantenimento - 5. La prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica - 6. L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della tutela del figlio non indipendente economicamente tra principio di solidarietà sociale, responsabilità genitoriale e doveri imposti dalla legge al figlio - 7. La legittimazione a far valere il diritto al mantenimento - 8. La tutela del figlio non indipendente economicamente dopo la legge Cirinnà - 9. La procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. del 12 settembre 2014, n. 132, convertita nella l. 10 novembre 2014, n. 162 - 10. Considerazioni conclusive.

1. La figura del figlio maggiorenne non economicamente indipendente già contemplata dalla legislazione vigente è stata oggetto di una recente revisione attraverso il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, nell'ottica di un riordino della materia e dell'affermazione dell'unicità dello status di figlio.

Tutto ciò sullo sfondo di una nuova accezione di "responsabilità genitoriale" che è andata a modificare la tradizionale figura della "potestà dei genitori"; la novella ha sostituito all'art. 155 quinquies, c.c., il nuovo art. 337 septies, c.c., "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni", lasciando sostanzialmente immutata la natura della previsione anteriore.

Ciò premesso, i nodi problematici che sono stati sollevati intorno alla figura del figlio maggiorenne non economicamente indipendente sono diversi.

Un primo punto di riflessione attiene alla definizione della figura, attraverso la ricerca del perimetro esatto della categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente; la normativa ammette che è obbligo dei genitori continuare a mantenere il figlio maggiorenne ove la non raggiunta autosufficienza economica non dipenda da sua colpa; ciò nel pieno rispetto della sua personalità e delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso.

Tale assunto, cui si è pervenuti attraverso un'interpretazione giurisprudenziale sempre più specifica sul punto, non è scevro di aspetti problematici.

Non sempre è facile stabilire per il giudice, ove si collochi la negligenza del giovane rispetto all'assolvimento dei propri doveri sì da divenire economicamente indipendente.

Un secondo piano di osservazione critica, collegato al su citato tema, attiene alla questione relativa alla prova della raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne.

Un terzo livello d'indagine atterrà alla misura del mantenimento che dovrebbe spettare al figlio maggiorenne non economicamente indipendente, involgendo numerose ricadute in tema di regolamentazione della crisi coniugale nella famiglia.

Collegata alla precedente si presenta un'ulteriore questione che sarà oggetto di scrutinio: il problema della legittimazione a far valere in giudizio il diritto al mantenimento, se esclusivamente in capo al figlio o anche ed in alternativa, al genitore collocatario.

La querelle sul punto è ancora aperta poiché lo stato della giurisprudenza è ancora non univoco.



Tra i citati nodi esegetici che dottrina e giurisprudenza sono chiamate costantemente a risolvere, se ne pone altresì un altro che la novella del 2013 ha sollevato, sancendo in modo più marcato la reciprocità dei diritti genitore figlio.

Oggi all'interno del sistema inaugurato dalla novella del 2013, va esaminato un dato nuovo, la "reciprocità" dei diritti genitore/figlio, elemento del tutto assente nel sistema ordinario precedente; come si dirà più innanzi, questo è elemento che andrebbe sviluppato e definito dal legislatore che si limita, sul punto, a dettare scarse norme di principio.

La novità invece, è che va attenuandosi, divenendo meno netta, a differenza dei sistemi precedenti, la distinzione tra il figlio maggiorenne e minorenni: oggi ciò che conta è lo status filiationis, unificato ex art. 315 c.c., e si continua a registrare nell'odierno sistema un favor filii, che, alla luce delle più nuove prospettazioni va ridimensionato e bilanciato, perché non in tutte le fattispecie pratiche, tale atteggiamento di tutela assoluta del figlio, si configura in modo equo

Sul descritto sfondo normativo si ponevano già le numerose questioni critiche che erano al vaglio della nomofilachia e della dottrina, nel mentre veniva emanata la l. 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", il cui esame in questa sede sembra imprescindibile, stanti le numerose ripercussioni anche sul tema in esame.

Sotto diverso aspetto va individuata un'ulteriore area critica relativa alla categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente: la figura in esame non è stata oggetto di considerazione nell'ambito del d.l. del 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 in materia di procedura di negoziazione assistita nella famiglia; ciò sta sollevando non poche criticità che dal punto di vista pratico gli operatori stanno riscontrando e ponendo alla classe giudicante.

Altre asperità di ordine pratico, sono rilevabili nell'applicazione della previsione contenuta nell'art. 337 septies, c.c., circa la generale possibilità consentita al genitore obbligato, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento all'avente diritto «...salvo diversa determinazione».

Nella pratica, ove il provvedimento giudiziario si limiti a stabilire l'entità dell'assegno, senza diverse modalità e ripartizioni, questo verrà versato direttamente al figlio maggiorenne; ciò potrebbe comportare che quest'ultimo difficilmente storerà, sua sponte, una quota in favore del genitore collocatario che però provvede ad ospitarlo, sostenendo ogni spesa, pur essendo il co-destinatario di quelle somme.

Tutto ciò sarà la genesi di nuovo contenzioso, atteso che il genitore collocatario non beneficerà di alcunché e dovrà provvedere in via esclusiva a tutto ciò che riguarda il vitto e l'alloggio del giovane maggiorenne. Ove invece la ragionevolezza ispirerà i comportamenti di genitori e figli, tutto potrà risolversi in modo stragiudiziale.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria in esame alla luce delle criticità denunciate, va sottolineato che l'esame della posizione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, nel novellato ordinamento giuridico, dopo l'intervento del d.lgs. n. 154 del 2013, presuppone alcune precisazioni di ordine generale sullo "status filiationis". Tali considerazioni non possono essere pretermesse perché si pongono, in ordine ai rapporti genitore/figli, in tema di paternità e nelle azioni di stato, in una prospettiva evolutiva mirando a denunciare delle carenze e contraddizioni che permangono nell'ordinamento in esame.

A questo proposito, va fatto cenno alla scarna previsione delle "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni" nell'art. 337 septies, c.c., che ricalca pressoché quella precedente senza alcun apporto esplicativo.

Tale disposizione peraltro lascia imprecisato il concetto di figli non indipendenti economicamente, cioè di quel figlio maggiorenne che versando in tale stato, potrà continuare a pretendere dai genitori, o da uno solo di essi – colui che risulta obbligato - il mantenimento; tema questo di grande approfondimento



giurisprudenziale, nel quale la nomofilachia nazionale e comunitaria si trova, de iure condendo, a fornire un grosso apporto all'interprete. In effetti l'era socio-economica che si sta vivendo, in cui "l'impiego fisso" che in passato ha rappresentato la linea di demarcazione certa tra una situazione di dipendenza economica dei figli dai genitori e non, oggi continua ad essere una chimera; i giovani, laureati e non, si trovano, se "fortunati", a balzare da un "contratto a termine" ad un altro, non potendosi mai conformare ad uno stato di raggiunta stabilità economica. Tutto ciò non permette agli operatori del diritto, di fare chiarezza nella materia, con l'individuazione di oggettivi requisiti che possano qualificare certe situazioni che finiscono per collocarsi borderline, rispetto all'accertata categoria del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, creando confusione e spesso criticabile contenzioso.

Rimangono quindi inespressi dalla legislazione in esame, se pur più aggiornata, i profili essenziali attraverso cui individuare tale figura; da ciò è possibile affermare che la categoria del figlio maggiorenne, ancora dipendente economicamente, resti una categoria, all'interno della famiglia, ancora vulnerabile; così come in altri casi essa, rappresenta invece una categoria prevaricante sullo status di genitore portatore di obblighi e doveri verso i figli e mai esattore di diritti!

Sulla base di queste premesse è ipotizzabile auspicare che vengano ridisegnati e ben definiti i connotati della categoria del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

In via conclusiva, ed in assenza di criteri univoci dettati dai giudici nazionali e comunitari, può affermarsi che l'area in esame è certamente, più di altre, un'area problematica, perché involge diritti umani ed in particolare diritti di minori.

E ciò che va rimarcato è che tale situazione di criticità supera il perimetro dell'ordinamento nazionale, riguardando l'intero orizzonte europeo richiedendo un'osservatorio attento a compasso allargato delle situazioni d'oltralpe e delle decisioni della Corte EDU.

Pertanto sarà compito dell'interprete esaminare il caso singolo risolvendolo attraverso una interpretazione non solo costituzionalmente orientata, ma, stante la complessità ordinamentale del sistema delle fonti, per mezzo di un'esegesi delle fonti, che tenga conto dell'interpretazione effettuata dal Giudice comunitario.

3. La situazione del figlio maggiorenne non autosufficiente può declinarsi in molteplici contesti sociali ed economici ma sempre sotto un comune denominatore ben evidenziato dal novellato art. 315 bis, c.c., in tema di diritti e doveri del figlio. Egli vanterebbe il diritto ad essere "assistito moralmente" dai genitori, oltre a quello all'assistenza ed all'istruzione, dal quale trapela ictu oculi, lo spessore dell'obbligo genitoriale che naturalmente è suscettibile di travalicare il dato della minore età del figlio.

Le esigenze dei figli minori, come del maggiorenne non autosufficiente, secondo il disposto degli artt. 147 e 337-ter c.c., hanno infatti, un contenuto composito ricomprendendo le spese ordinarie, quelle da considerarsi straordinarie, nonché quelle relative all'istruzione, sport, e svago, tenuto conto del tenore di vita già goduto dai figli in costanza di matrimonio, unitamente ai tempi di permanenza presso ogni coniuge e comunque nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c.; ma tra i parametri che il legislatore invita a considerare, il primo è quello che attiene alle "attuali esigenze del figlio".

In tal senso la riforma del 2013, statuendo per il minore nell'art. 337-octies, un "criterio pedagogico", cui obbligatoriamente i genitori devono attenersi nella scelta educativa dello stesso, quale strumento di rispetto della personalità del ragazzo, indica indirettamente la strada da seguire anche nel rapporto con il figlio maggiorenne che stenta a raggiungere l'autosufficienza economica.



Ne emerge una sostanziale valorizzazione di tutti i diritti facenti capo al figlio e quindi anche al maggiorenne non indipendente economicamente, che quindi conferisce nuova linfa al generale obbligo di mantenimento che grava su ogni genitore andando a scolpire ancora meglio il rapporto genitori-figli.

La Suprema Corte, a questo proposito, ha avuto modo di chiarire, in un contesto di elastica mutevolezza del quadro che accompagna le esigenze di un figlio in crescita quale il maggiorenne che affronta ulteriori studi o in cerca di un lavoro, che tali esigenze mutano in relazione al semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento, senza che sia necessario per il richiedente (genitore o figlio maggiorenne non autosufficiente) dare dimostrazione dell'avvenuta modifica.

Sotto diverso profilo, un recente arresto giurisprudenziale ha fatto il punto sulla nozione di spesa straordinaria, riconducendo a razionalità e coerenza il variegato quadro fin'ora venutosi a creare.

La Corte di legittimità coglie l'occasione per chiarire la nozione di spesa straordinaria i cui confini spesso appaiono incerti ed oggetto di contenzioso tra le parti. L'importante pronuncia ha avuto il merito di sottolineare come non sia possibile l'inclusione delle spese straordinarie nell'ambito dell'assegno di mantenimento, in particolare nell'ipotesi in cui esso sia di rilevante importo.

Il condivisibile provvedimento denuncia inoltre l'assenza nel nostro ordinamento della definizione astratta della categoria – spesa straordinaria - che va colmata con l'opera additiva della giurisprudenza; individua tre importanti caratteristiche che devono essere presenti in un titolo di spesa affinché questa possa considerarsi straordinaria: rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità.

Giova osservare come lo stesso provvedimento esalti, altresì, la funzione correttiva della spesa straordinaria che può riequilibrare "gli effetti distorsivi" di un assegno prefissato; verosimilmente poiché l'obbligato è tenuto ad un assegno mensile il cui ammontare è stato predeterminato dal giudice spesso potrà rifiutarsi di aggiungere ulteriori voci di spesa. Di contro, oltre alle esigenze ordinarie della prole (già quantificate), devono essere corrisposte le somme necessarie per soddisfare anche le esigenze straordinarie, sulla base dei criteri di cui all'art. 337 ter, non sempre scevri da criticità esegetiche.

Ciò ha condotto spesso la classe forense ad adottare a mezzo degli Ordini professionali locali, dei Protocolli d'intesa con la Magistratura locale per rendere più fluida l'individuazione della categoria delle spese straordinarie, ma soprattutto deflazionare il contenzioso sul punto.

Giova rimarcare un recente orientamento della Suprema corte che ha sottolineato come l'interesse del minore e la compatibilità con esso, possano giustificare l'esborso di spese straordinarie anche in assenza di un preventivo consenso dell'altro coniuge, valutandone l'utilità e la sostenibilità della spesa stessa anche in relazione alle condizioni economiche dei genitori; conseguentemente non perderà il diritto al rimborso quel coniuge affidatario, che non abbia concertato preventivamente con l'altro, la spesa straordinaria.

4. Si afferma già da tempo, con riferimento al figlio maggiorenne non economicamente indipendente, che sul genitore separato grava comunque l'obbligo di mantenimento che può cessare solo in presenza di una pronuncia giudiziale che ne sancisca il termine definitivo; ciò porta a considerare una certa incertezza interpretativa in ordine ai requisiti che tale autosufficienza economica sopravvenuta, debba possedere e che solo l'esame caso per caso sembra in grado di poter individuare.

Tuttavia tale assunto, che correla l'obbligo de quo, al solo fatto della procreazione, va ridimensionato; esso postula un principio analogo alla responsabilità da inadempimento, c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto, per il quale un diritto deve presumersi esistente se non c'è prova della sopravvenuta causa di estinzione dello stesso.

Sostanzialmente il genitore si trova a dover superare una presunzione iuris tantum. Presunzione che potrà essere oltrepassata soltanto con la prova della sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne



non economicamente indipendente ; in difetto il genitore su cui grava l'obbligo di mantenimento in astratto, resterà obbligato fino a quando non otterrà un provvedimento giudiziale che lo esoneri da tale obbligo.

Va segnalato, di contro, un orientamento giurisprudenziale che ritiene che tale onere probatorio vada temperato permettendo al genitore tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento, di poter acquisire, visionare ed estrarre, per assolvere a tale onere, ogni documento o copia di documento amministrativo rilasciato da pubblici organi da cui poter ricostruire e provare l'attuale situazione economica del figlio .

Occorre altresì riportare il diritto d'informarsi del genitore obbligato, con il diritto alla riservatezza, quale diritto inviolabile ed irrinunciabile del figlio destinatario dell'eventuale assegno di mantenimento.

Ragionevolmente, come in giurisprudenza è stato segnalato, lì dove da tali prove documentali di natura amministrativa che possano rappresentare l'esatta situazione reddituale del figlio maggiorenne, il genitore obbligato ne possa trarre la prova del proprio esonero, prevarrà questa posizione rispetto a quella del presunto avente diritto.

Non può essere sottaciuto tuttavia un'importante intervento delle Sezioni Unite della Suprema corte , che nell'area del rapporto diritto difesa/diritto riservatezza, ha affermato il principio per cui «la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito». Precipitato logico delle osservazioni svolte è l'inevitabile compressione del diritto alla privacy del figlio maggiorenne che adduce la propria non autonomia economica in favore del diritto di difesa del genitore obbligato, che può chiedere l'esibizione di dichiarazioni reddituali e della situazione previdenziale e contributiva del figlio.

Naturalmente ai fini della prova del superamento dell'obbligo di mantenimento del figlio non autosufficiente economicamente, la posizione giurisprudenziale più recente è unanime nel ritenere che la coltivazione delle aspirazioni culturali e professionali del figlio maggiorenne che desideri intraprendere un ciclo di studi per conseguire una migliore posizione in ambito professionale, non determini il venir meno del dovere di mantenimento da parte del genitore, che non può esimersi da tale obbligo.

Ciò appare ampiamente condivisibile stante il disposto normativo degli artt. 147 c.c. come novellato, e dell'artt 337 ter c.c , che impongono ai genitori di rispettare le "le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli minori" e di quelli ad essi equiparati; in contrario può sottolinearsi che ove il percorso di studi intrapreso non dia risultati soddisfacenti nel tempo, certamente per un atteggiamento non incolpevole, la scelta intrapresa dal figlio maggiorenne non autosufficiente risulterà pretestuosa e parassitaria e di ciò potrà esserne data prova dal genitore ove voglia esimersi dall'obbligo di mantenimento del maggiorenne non autosufficiente.

Lo stesso iter ermeneutico non può essere seguito secondo la Suprema Corte, ove si parli di "perdita di chance" lì dove il figlio, raggiunta l'autosufficienza economica attraverso il guadagno di "un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato" strumentalizzi la volontà di eventuali ulteriori traguardi professionali al fine di ottenere la continuazione della corresponsione dell'assegno di mantenimento dal genitore.

Per vero sembrerebbe che i genitori, separati e non, abbiano adempiuto il proprio obbligo di mantenimento verso i figli quando hanno consentito concretamente agli stessi di completare il percorso di studi intrapreso, secondo il generale dovere di solidarietà sancito dall'ordinamento costituzionale e nel rispetto delle loro aspirazioni.

Ma ciò non è sufficiente poiché, nella realtà concreta, di là da posizioni di abuso del diritto al mantenimento integranti profili parassitari per colpevole inerzia o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro, tali da divenire patologici rispetto al rapporto genitore/figlio , l'obbligo del mantenimento non viene meno; ciò, in ossequio a quel medesimo dovere di solidarietà insito nell'obbligo sancito dalla legge e perdurante in



presenza di determinati presupposti, come chiarito ampiamente in sede giurisprudenziale, se non in presenza del raggiungimento dell'autonomia economica del figlio.

Da un diverso angolo visuale va segnalato il testo recentemente novellato dell'art. 316 c.c., che avendo eliminato ogni riferimento alla durata della responsabilità genitoriale, prima fissato nel raggiungimento della maggiore età o della emancipazione, mette in risalto una diversa ottica cui oggi è approdato l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni; questo va rapportato, come è stato autorevolmente sottolineato ad un diverso momento storico non coincidente necessariamente – anzi quasi mai – con la maggiore età.

La differenza rispetto al precedente regime – sotto la vigenza della potestà genitoriale – è peculiare e ciò, come è stato rimarcato, si evince anche dalla Relazione illustrativa alla Riforma ove è evidenziato che la responsabilità genitoriale «vincola i genitori ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento della indipendenza economica».

5. Si è chiarito che il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne va provato dal genitore presumibilmente ancora obbligato.

Anche in dottrina si è sottolineato come per provare la raggiunta autosufficienza economica sia determinante non già, ad esempio, l'aver contratto matrimonio, ma soltanto ed in via esclusiva la presenza di un reddito ovvero il possesso di un patrimonio tali da assicurare l'autosufficienza economica. Né potrà valere l'esercizio di qualsiasi impiego o la produzione di qualsivoglia reddito, ad esautorare l'obbligo di mantenimento. Non è richiesta altresì neppure la stabilità del lavoro, atteso che un lavoro una tantum, precario o stagionale, possono, ma non sempre, comunque valere ad integrare quella sufficienza economica tale da consentire l'autonomia del figlio maggiorenne.

Nondimeno va segnalata un'altra indicazione di rilievo: l'indipendenza economica è raggiunta quando si è in presenza di un'attività intrapresa dal figlio maggiorenne non indipendente economicamente, tale da consentirgli il guadagno di un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una coerente collocazione nel contesto economico-sociale rispetto al titolo di studio o la professionalità raggiunta, adeguata alle proprie attitudini ed aspirazioni. In coerenza con tale costruzione, di recente la Cassazione ha negato la prosecuzione del mantenimento in favore del figlio specializzando in medicina.

Vanno considerate "parassitarie" e quindi estintive dell'obbligo di mantenimento, situazioni non più fisiologiche quali quella del figlio trentaseienne laureato, sempre alla ricerca di sistemazione, per la quale la Suprema corte ha sancito l'interruzione del mantenimento.

Sembra utile sottolineare un dato derivante da un recente approdo della Suprema corte nel quale è possibile rilevare come il parametro usato per il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, ai fini del rilevamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici dello stesso, sia dal giudice di legittimità, stato utilizzato per il "coniuge debole", avente diritto al mantenimento in assenza di una qualsivoglia attività lavorativa senza colpa.

Nella stessa ottica il giudice di legittimità ha statuito che la perdita del lavoro non fa rinascere il mantenimento, così come concepito nei confronti del figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente. La posizione invece si ritiene che vada esaminata "caso per caso", poiché ogni fattispecie concreta può differenziarsi dall'altra.

Dalla casistica giurisprudenziale viene in risalto la regola secondo la quale il genitore obbligato dovrà dar prova che il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica, dimostrando che questi è stato messo nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente e che in tale situazione non ne abbia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.



Tale significativo principio e la ratio retrostante che postula l'applicazione del principio di solidarietà rispetto ad una situazione di "inadeguatezza reddituale", come accennato, è stato recentemente assunto dalla Suprema Corte richiamando espressamente, per il "coniuge debole" l'art. 337 septies, c.c.; il principio è utilizzato dal Giudice, quale indicatore della presenza o meno di "autosufficienza economica" del coniuge debole; ciò al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo al versamento dell'assegno divorzile nel nuovo scenario che contrassegna il recente approdo giurisprudenziale in tema di obbligo di mantenimento nella fase del divorzio, che sta segnando il nuovo passo nella materia de qua.

Quanto all'onere probatorio, nell'ambito dei rapporti tra figlio maggiorenne non economicamente indipendente e genitore obbligato, si rammenta che spetterà, da un lato, al genitore fornire la prova del verificarsi di circostanze estintive dell'obbligo stesso in conformità all'art. 2697 c.c.; tuttavia, per altro verso, va tenuto presente che non è sufficiente l'analisi del solo punto di vista del figlio (maggiorenne), ma occorre considerare anche la concreta situazione in cui versa il genitore obbligato. Basti pensare alla fattispecie del genitore affetto da una malattia grave e perciò concretamente impossibilitato a sopportare quel sacrificio economico corrispondente al mantenimento del figlio maggiorenne.

Ne discende che la situazione di vulnerabilità andrà valutata in concreto, anche in chiave diacronica, indirizzando l'analisi sull'evoluzione temporale, qualitativa e quantitativa, della posizione di entrambe le parti, obbligato ed onerato.

In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento riconoscibile in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, si è pronunciata la Suprema Corte che ha sottolineato che tale assegno va adeguato, oltre che al reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche all'eventuale reddito percepito dai figli come corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia economica dagli stessi raggiunto. Tale onere economico deve comunque consentire il mantenimento del tenore di vita già goduto dal figlio in precedenza e consentirgli un adeguato sviluppo psico fisico e culturale così come sarebbe avvenuto in costanza di matrimonio tra i genitori dello stesso.

Va, inoltre, segnalato che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori; tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. Il criterio che segna il discrimen tra l'assegnazione o meno della casa familiare ad un coniuge affidatario di figlio maggiorenne, è che quest'ultimo rivesta la qualità di soggetto non autonomo economicamente, purchè sempre convivente.

6. Accanto al diritto al mantenimento, l'ordinamento prevede che il figlio maggiorenne sia tenuto a collaborare con i genitori ed a contribuire alle spese familiari, finchè convivente, cioè dei veri e propri doveri verso chi lo ha generato e mantenuto.

Referente normativo in tal senso è il novellato art. 315 bis, c.c. che sancisce altresì il dovere alla contribuzione proporzionale al proprio reddito ed alle proprie capacità al mantenimento della famiglia, finchè il figlio convive con essa.

La concentrazione della categoria dei diritti e quella dei doveri nell'ambito della stessa norma, gli uni, i diritti, prima degli altri, non è scelta casuale; il condivisibile obiettivo del legislatore risiede certamente nella volontà di avvalorare la portata dei doveri del figlio stanti i numerosi diritti di cui egli gode nei confronti dei genitori; diritti "senza tempo" che egli vanta in un contesto che, con la novella del 2013, sullo sfondo dell'art. 30 della Costituzione italiana, ha subito nuovo impulso e slancio con l'unico obiettivo della "cura dei figli".



Inoltre, il legislatore, con la novella del 2013, ha individuato un nuovo criterio per misurare l'obbligo di collaborazione sancito dall'art. 315 bis, c.c., le "capacità" dei figli, parametrando il loro apporto e rendendo individualizzata la natura di tale obbligo di contribuzione al mantenimento della famiglia che può variare in relazione a ciò che realmente è nella loro possibilità di apportare.

Il dovere del figlio di contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie capacità, in tale prospettiva, dovrebbe essere letto quale divieto di oberare la famiglia di spese non utili né produttive.

7. Incertezze giurisprudenziali ancora sussistono intorno al tema della legittimazione a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, considerato che l'art. 337 septies, c.c., prevede il versamento diretto dell'assegno all'avente diritto.

Resta acclarato che in presenza di figli maggiorenni non autonomi, ma conviventi con uno dei genitori, la domanda di mantenimento può essere fatta dal coniuge anche in sede di separazione o divorzio ed in questa ipotesi ci sarebbe una legittimazione concorrente, ferma la legittimazione del figlio, con il quale convive, ad agire personalmente, al di fuori del procedimento di separazione e divorzio.

Si tratta di due diritti autonomi e non dello stesso diritto attribuito a più persone atteso che il creditore è unico, il figlio; ma in assenza di un'autonoma richiesta del figlio potrà il genitore agire jure proprio per la soddisfazione di un diritto del figlio, ma per un interesse anche proprio.

La nozione di interesse ad agire porta infatti a scolpire il discorso su una struttura di interesse composito del figlio congiuntamente a quello del genitore a che il primo possa continuare gli studi e veder soddisfatte le proprie inclinazioni, aspirazioni ed esigenze. Ciò legittima il genitore non obbligato a richiedere il mantenimento all'altro coniuge, ovvero una revisione delle precedenti condizioni, al fine di vedere concretamente attuate le esigenze culturali e di sviluppo psicofisico del figlio, anche per ottenere la restituzione di quanto anticipato nell'inerzia dell'altro genitore.

In questo approdo ormai consolidato, che vede la legittimazione del genitore concorrente con quella del figlio, ove questi non dovesse azionarla, va ad inserirsi la criticità interpretativa della norma, determinata dall'elemento della necessaria coabitazione del figlio maggiorenne non economicamente autonomo con il genitore affidatario, quale elemento che determini in via esclusiva la legittimazione di quest'ultimo, come sollevata da alcuna giurisprudenza minoritaria; tale non condivisibile orientamento ha sottolineato che in assenza di un collegamento stabile del figlio maggiorenne non autosufficiente con la casa del genitore collocatario, verrebbe meno la legittimazione concorrente del genitore ad agire nell'interesse del figlio, restando esclusiva la legittimazione del figlio; cosicché oggi nella giurisprudenza di merito si dibatte intorno alla nozione di "collegamento stabile", rilevante ai predetti fini.

In proposito, nessun valore costitutivo assumerebbero i brevi rientri presso la casa familiare del figlio universitario, che, per il sol fatto di trascorrere un tempo quantitativamente superiore, fuori dalla residenza del genitore collocatario, non sarebbe più "convivente"; venendo meno quel tipo di collegamento con il genitore collocatario, che legittimerebbe quest'ultimo ad un'azione jure proprio nell'interesse del figlio. Tuttavia, l'orientamento maggioritario, già consolidatosi nel 2012, continua ad essere confermato sia in Cassazione che dai giudici di merito, stigmatizzando quelle nozioni di "collegamento stabile" rigidamente legate a parametri di natura temporale; ciò che dovrà valutarsi sarà l'effettiva dipendenza dal genitore e quindi potendosi ammettere che le esigenze di studio o di primo lavoro, possano determinare l'allontanamento temporaneo del figlio senza spezzare il legame che lo rende ancora strettamente dipendente dai genitori, in attesa dell'attuazione delle sue aspirazioni e nel rispetto delle capacità dello stesso, come voluto dall'art. 315 bis, c.c.





Va da ultimo segnalato una recentissima pronuncia della Suprema corte ove emerge un chiaro criterio esegetico della nozione di “coabitazione” del figlio con il genitore, secondo cui la coabitazione “.....può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia rientro regolarmente”.

Indirizzo ermeneutico che va a rimarcare come la nozione di coabitazione del figlio con il genitore collocatario, sia da costruire alla luce di circostanze obiettive che tengano conto della realtà concreta che vive il figlio collocato presso un genitore, seppur maggiorenne.

8. Tra i referenti normativi che regolano il tema che si sta indagando relativo alla posizione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, non può essere tralasciata la recentissima l. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Come da più parti è stato evidenziato, con questa epocale riforma, con riferimento alla tutela degli eventuali figli dei partner delle unioni o convivenze, è stato sottolineato un principio sostanziale di grande rilievo: l’istituto della responsabilità genitoriale ormai da tempo non ammette deroghe legate alla natura del rapporto che lega i genitori, sia esso il matrimonio o il semplice rapporto di fatto. Il rapporto genitoriale, come la CEDU ha da tempo sottolineato, è un rapporto forte che va sostenuto comunque, sia esso all’interno o all’esterno di qualsivoglia rapporto di coppia.

Chiaramente, anche in questo contesto, il problema del mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, qui si pone, nello stessa prospettiva in cui si agita quello relativo al mantenimento del figlio minore.

Il rapporto stabile della coppia ed ufficializzato dalla legge in esame, sia nelle unioni civili (di cui ai commi da 1/35, dell’art. 1 della legge n. 76/2016) che nelle convivenze omo o eterosessuali (di cui ai commi 36/65 dell’art. 1 della legge n. 76/2016) sembra slegato dal tema della responsabilità genitoriale, e da tutto ciò che da essa ne scaturisce, seppure con qualche ‘distinguo’.

Per la fattispecie delle “unioni civili” (quindi esclusivamente le unioni tra omosessuali), il figlio biologico di uno dei due partner vanterà dei diritti ed avrà dei doveri esclusivamente verso il proprio genitore, ma non anche verso il partner di quest’ultimo.

In effetti l’eliminazione nell’originario testo della legge della c.d. “stepchild adoption” cioè l’adozione del figlio biologico del partner, ha fugato ogni dubbio in tal senso; nella norma de qua, è però presente l’inciso per cui “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, per cui spetta alla magistratura pronunciarsi caso per caso sul tema delle adozioni per le coppie gay.

Solo per completezza va infatti precisato che la possibilità dell’adozione del figlio minore del proprio partner, è ammessa oggi anche dalla giurisprudenza dei tribunali per i minorenni, in applicazione dell’art. 44 lettera d) della legge n. 184 del 1983.

Nella fattispecie in cui il figlio sia stato riconosciuto solo da un genitore, vale il discorso sull’adottabilità del figlio del partner e quindi l’estensibilità del tema della posizione del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

In una prospettiva problematica si tratterebbe, altresì, di indagare sulla questione se il partner non genitore, all’interno di un’ unione civile omosessuale, sia tenuto giuridicamente al mantenimento del figlio biologico del proprio partner, non solo a contribuirvi ma anche nell’ipotesi di morte del padre biologico dello stesso, per il solo fatto di aver questi dato vita all’unione civile prevista dalla legge.

La legge Cirinnà, introducendo per le parti dell’unione civile tra omosessuali (art. 1, commi da 1 a 35) l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, e alla coabitazione, sancisce che entrambe le parti secondo le



proprie capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 1, comma 11, legge n. 76 del 2016), debbano contribuire ai “bisogni comuni”; esse concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. L’assetto indicato dalla norma de qua, sottolineando l’importanza della vita familiare così costituita e precisata dai dettami normativi, e gli obblighi che ne scaturiscono, pone il quesito se tale obbligo di assistenza reciproca rispetto ai “bisogni comuni” si estenda al figlio del partner.

Ciò in considerazione della circostanza per cui nelle unioni civili, in alcuni casi, (esemplificativamente nel comma 42, dell’art. 1, legge n. 76/2016) la novella ha previsto una serie di diritti, come sancito per il diritto di abitazione, a tutela degli eventuali figli dell’altro partner, nella fattispecie del decesso del proprietario dell’immobile di comune residenza.

È, dunque, lecito ipotizzare che, sia che si tratti di figlio minorenni che di figlio maggiorenne non indipendente economicamente, oltre il diritto all’abitazione possa scaturire in favore dei figli del partner deceduto, anche un eventuale diritto al mantenimento stante l’obbligo dell’assistenza morale e materiale a contribuire ai bisogni “comuni”.

Il legislatore, enfatizzando lo spirito oltre che affettivo anche collaborativo che dall’unione civile deve scaturire, ha individuato lo “zoccolo duro” di essa volutamente indicando la pista ermeneutica per individuare la giusta regola da applicare ai singoli casi, nei quali può manifestarsi l’esigenza di proteggere gli interessi dei soggetti più deboli.

9. Un cenno non può essere pretermesso in ordine all’utilizzo da parte dei genitori del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, della procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia, prevista dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertita nella l. 10 novembre 2014, n. 162 .

È stato sottolineato, in modo condivisibile, che il nuovo procedimento di separazione e divorzio attraverso la procedura di negoziazione assistita, non sembra dare alcun valore all’istituto dell’ascolto del figlio; va invece rimarcato come la partecipazione di esso alla procedura, sarebbe un vantaggioso apporto «per far emergere i doveri di rispetto dei genitori e di contribuzione in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa, che gravano sui figli già prima della capacità d’agire».

Sul tema della partecipazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente alla procedura della negoziazione assistita per far valere il proprio diritto al mantenimento, si è pronunciato di recente il giudice di merito che, come il P.M. nel medesimo procedimento, pur negando che il figlio maggiorenne possa parteciparvi - escludendo la possibilità di accordi trilaterali - ha trovato una soluzione differente al problema dell’eventuale accordo già negoziato anche dal figlio maggiorenne.

La sottoscrizione da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, dell’accordo raggiunto dai genitori al fine di modificare le condizioni del divorzio già pronunciato dal Tribunale che lo riguardavano direttamente, considerata dal P.M. una irregolarità poiché la partecipazione del figlio maggiorenne non indipendente economicamente ad un atto le cui parti sono soltanto i genitori, infatti sembra essere stata impeditiva rispetto al rilascio dell’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, ad effettuare le iscrizioni pubblicitarie previste dalla legge n. 162 del 2014, per la pubblicità da effettuarsi nell’ambito dell’ordinamento dello stato civile.

Ma in una posizione differente rispetto all’effetto finale, si è invece posto il provvedimento pronunciato dal Presidente del Tribunale di Torino, competente a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla modifica delle condizioni della separazione o divorzio, ai sensi dell’art. 6, legge 162 del 2014.

L’organo presidenziale, in una condivisibile ottica di economia processuale e di conservazione degli atti processuali, ha ritenuto perfettamente regolare l’atto di modifica delle condizioni della separazione già



proposto dai due ex coniugi al vaglio della Procura della Repubblica per la prescritta autorizzazione; quindi in questa fase davanti al Presidente del Tribunale, i coniugi si è ritenuto possano modificare l'accordo escludendo la partecipazione del figlio ed ottenere così, verificati positivamente gli altri presupposti, l'autorizzazione direttamente dal giudice. Ciò nonostante l'atto avesse contemplato tra l'altro, anche l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente che aveva sottoscritto unitamente ai due genitori l'atto modificativo.

La soluzione non pare in contrasto né con principi sostanziali di tutela del figlio maggiorenne, né sotto il profilo formale; anzi realisticamente vale ad acclarare la tutela del terzo estraneo all'atto, atteso che l'atto stesso provvede a regolare aspetti sostanziali in suo favore.

Riflessioni critiche proliferano, tuttavia, sul tema delle recenti riforme processuali che hanno interessato il diritto di famiglia, in particolare la materia del divorzio consensuale .

Su un piano differente si pone il problema sollevato dalla nuova disciplina in merito all'individuazione da parte dei redattori del contratto di negoziazione ( gli avvocati) dei requisiti posseduti dal figlio maggiorenne da cui desumere che lo stesso sia non indipendente economicamente.

Va altresì evidenziato che, pur nell'ottica perequativa degli interessi di ciascuno ed alla luce dell'esperienza pratica, esiste il rischio che l'interesse alla tutela ad un serio mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente scivoli verso situazioni di non veridicità o scarsa congruità dolosamente preordinate dai genitori, e che ciò possa sfuggire agli avvocati che tuttavia agiscono in qualità di pubblici ufficiali; pur tuttavia non va dimenticato il fondamentale ruolo del controllo di legittimità previsto in capo alla Procura della Repubblica, chiamata ad adottare provvedimenti autorizzativi dell'atto di negoziazione solo alla luce della produzione di documenti formali che attestino oggettive situazioni di autosufficienza economica. L'atto privato previsto dalla procedura di negoziazione assistita, guidato dai legali alla luce della normativa vigente e dei requisiti che questa richiede, è atto che recepisce le volontà dei due ex coniugi o conviventi, genitori tra l'altro del figlio che sarebbe loro cura tutelare, quindi è fondamentale il ruolo degli avvocati ma imprescindibile la funzione di controllo dell'organo giudiziale.

Nella procedura della negoziazione assistita la posizione processuale del figlio conduce, specie in presenza del figlio minorenni, ad un mero conflitto tra i genitori; sarà il genitore collocatario a sopportare il peso processuale di adire di volta in volta il giudice affinché le inclinazioni naturali, le aspirazioni e le capacità del figlio, trovino adeguata tutela , cioè quel rispetto della sua personalità, della dignità autonoma di persona che è l'essenza della novella del 2013.

10. Ci si dovrebbe domandare, alla luce delle considerazioni svolte, se la tutela del figlio maggiorenne non autosufficiente sia effettiva.

Come è stato autorevolmente affermato , nell'attuale sistema e nella crisi della famiglia tradizionale, i veri strumenti di solidarietà tra coniugi e verso i figli sono l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile. E' dunque attraverso tale strumento che l'interesse economico del figlio non autonomo si realizza.

Invero il pieno interesse di questi, non si esaurisce tuttavia nel raggiungimento di un benessere economico che gli assicuri di vivere secondo i parametri già raggiunti durante il matrimonio, ma va oltre.

Il figlio, sia esso minorenni o maggiorenne ancora dipendente, va considerato nella giusta prospettiva: prima che figlio, questi è da valutare quale 'persona' se pur ancora dipendente dall'imprescindibile legame di natura economica con entrambi i genitori.

Il figlio minorenni come quello maggiorenne non autosufficiente è portatore di interessi non solo economici, ma di natura personale quali il libero sviluppo della personalità e delle proprie specifiche esigenze.



Tale diritto allo sviluppo della personalità psico-fisica, secondo le proprie capacità, aspirazioni ed esigenze, trova uno specifico supporto normativo che nella novella del 2013 ha trovato un importante rafforzamento nell'art. 315 bis, c.c.; tali parametri rappresentano il fondamento normativo della tutela del benessere del figlio, che è una delle finalità al cui perseguimento è intesa non solo la fase fisiologica del rapporto coniugale, ma anche quella patologica, in cui si devono regolamentare in modo nuovo i rapporti della famiglia, tutelando il primario interesse dei figli.

Il figlio, assurge a 'persona' con propria dignità anche quando la stessa norma sancisce il diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Può, dunque, affermarsi che la tutela apprestata dalle norme indicate ai bisogni del figlio, se interpretate dalla giurisprudenza in modo coerente al principio di solidarietà e agli altri valori sanciti dal nostro ordinamento costituzionale, risulta difficilmente eludibile da parte del genitore obbligato, se non attraverso la prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica.

E se tutto ciò risponde certamente all'esigenza di dare attuazione a quella solidarietà familiare che agisce a tutti i livelli coinvolgendo anche gli ascendenti, ex art. 316 bis, c.c., occorre tuttavia evitare che, come è stato efficacemente rilevato, possa risolversi in un prolungamento dello status di 'figlio viziato'.

Potrebbe ragionevolmente auspicarsi, in tal caso, che ciascuno dei genitori facendo efficacemente uso dell'istituto della responsabilità genitoriale la eserciti con schietta sincerità ed autocritica rispetto ad un regime educativo probabilmente non corretto, fornendo la prova, non già della raggiunta autosufficienza economica del 'figlio viziato', bensì della colpevolezza ed incapacità dello stesso a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, senza ulteriormente gravare sui genitori.

Si tratta di una scelta difficile, per i rischi legati tanto ad un esasperato spirito genitoriale di solidarietà, che può determinare nel lungo periodo conseguenze dannose per il figlio, quanto all'assunzione di posizioni inflessibili rispetto alla colpevole inerzia del medesimo.

L'opera giurisprudenziale sarà importantissima nel riequilibrare le posizioni, secondo le specificità dei singoli casi.